

Ai Direttori delle Strutture INFN  
Ai Direttori di Direzioni e Servizi dell'A.C.  
Al Responsabile del Servizio di Presidenza

Loro sedi

Oggetto: **Mobilità tra profili a parità di livello: artt. 52 e 65 CCNL comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione quadriennio normativo 1998-2001.**  
**Presentazione delle domande annualità 2011.**

Con riferimento a quanto stabilito dalle norme in oggetto in tema di mobilità tra profili a parità di livello, si comunica che è possibile far pervenire le relative domande entro e non oltre il

**30 novembre 2011.**

Circa i requisiti necessari per l'assegnazione al nuovo profilo si rinvia a quanto disposto rispettivamente dagli articoli 52 e 65, il testo dei quali si allega alla presente.

Si ricorda che le domande dovranno essere trasmesse a questa Direzione tramite i Direttori delle Strutture.

Si fa presente, da ultimo, che la possibilità di disporre l'assegnazione del personale interessato a profilo diverso è condizionata sia al possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva che alla disponibilità di posti in dotazione organica.

Invitando a fornire la più ampia diffusione possibile tra il personale del contenuto della presente nota, si inviano i più cordiali saluti.

DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE

Il Direttore  
(Avv. Eleonora Bovo)

**Art. 52****Mobilità tra profili a parità di livello**

1. A domanda dell'interessato gli enti possono disporre l'assegnazione a profilo diverso, a parità di livello, dell'interessato stesso, - sempre che sia in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per l'assegnazione al nuovo profilo - qualora risulti, esclusivamente in base ad atti di ufficio di data certa, che abbia di fatto esercitato per non meno di un quinquennio attività che coincidano del tutto o in prevalenza con i contenuti professionali propri del profilo di destinazione ovvero che abbia acquisito la relativa professionalità attraverso appositi corsi di formazione certificati circa i percorsi formativi seguiti ed i contenuti di professionalità raggiunti. L'interessato non può richiedere l'applicazione del presente comma ove ne abbia fruito nel precedente quinquennio.

2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1 si opera in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, lettera b) del DPR n. 171/1991, nella parte in cui prevede l'accesso dall'esterno per il livello di base.

3. Nelle ipotesi di mobilità tra profili a parità di livello di cui al precedente comma 1, l'interessato conserva ad personam l'eventuale progressione economica acquisita ai sensi dell'art. 53, riassorbibile nelle eventuali ulteriori progressioni di livello.

**Art. 65****Mobilità tra i profili di ricercatori e tecnologi**

1. A domanda dell'interessato, gli Enti possono disporre l'assegnazione di tecnologi o di primi tecnologi a profili, rispettivamente, di ricercatore e primo ricercatore e viceversa da questi ultimi profili a quelli di tecnologo o di primo tecnologo.

2. L'assegnazione è disposta nei confronti del personale che ne faccia richiesta, con 5 anni di anzianità effettiva nel livello e profilo di appartenenza ed in possesso dei requisiti anche professionali propri del profilo e livello di destinazione.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è accertato da apposite commissioni costituite dall'Ente e composte da esperti del settore in relazione alle specificità professionali sulla base di criteri generali oggetto di informazione alle OO.SS. rappresentative.

